

La detassazione del **patent box** resta per brevetti e know how

Pagina a cura di Giacomo Albano

Marchi fuori dalle opzioni per il **patent box**. È la conseguenza delle modifiche alla disciplina apportate dall' articolo 56 del Dl 50/2017, norma con cui l' Italia si è adeguata alle prescrizioni Ocse con decorrenza dal periodo d' imposta 2017. L' action 5 del progetto Beps prevede in particolare che dopo il 30 giugno 2016 non possano esserci regimi di **patent box** difformi da quelli ammessi dall' Ocse, che consente di includere nel regime agevolato solamente i brevetti e i software protetto da copyright, con espressa esclusione dei marchi commerciali e del know how (ammesso solo a determinate condizioni). Resta comunque ferma la possibilità, per le **imprese** già ammesse a regimi non conformi entro il 30 giugno 2016, di beneficiare dei regimi esistenti per un periodo massimo di cinque anni (ovvero fino al 30 giugno 2021). Il Dl 50 ha previsto l' esclusione dei marchi (ma non del know how) dal **patent box** per i periodi d' imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016, ammettendo quindi la validità delle opzioni sui marchi presentate fino al 31 dicembre 2016. Tale impostazione è stata confermata decreto interministeriale del Mef e del Mise del 28 novembre 2017, che ha riscritto il Dm del 2015, introducendo una clausola di salvaguardia (articolo 13) che conferma la validità delle opzioni sui marchi esercitate per i due periodi d' imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016). L' obbligo di indicazione Per i soggetti che hanno esercitato l' opzione per i marchi nel biennio 2015/2016, è stato previsto un obbligo di indicazione in dichiarazione a partire dal modello Redditi 2018 e per ciascun periodo d' imposta di efficacia dell' opzione. In dichiarazione andranno indicati ammontare di reddito agevolabile relativo ai marchi, nonché i Paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti: le società che controllano direttamente l' impresa italiana; le società che rappresentano l' ultima controllante indiretta dell' impresa; le



società correlate (per almeno il 25%) che corrispondono all' impresa italiana compensi per lo sfruttamento dei marchi. Tali dati saranno comunicati dall' amministrazione finanziaria italiana alle corrispondenti amministrazioni estere dei Paesi con cui sia in vigore uno strumento giuridico per lo scambio di informazioni e a condizione che si tratti di Stati membri dell' Inclusive framework on Beps. Il Dm del 28 novembre ha poi confermato che l' opzione per il **patent box** - a decorrere dal 2017 - va esercitata direttamente in dichiarazione dei redditi (quindi per la prima volta nel modello Redditi 2018) e decorre dal periodo d' imposta a cui la dichiarazione si riferisce. La modifica dei termini per la presentazione dell' opzione va tuttavia coordinata con le tempistiche di presentazione dell' istanza di ruling, che sono rimaste invariate rispetto al passato. Infatti, qualora il reddito agevolabile sia determinato attraverso la procedura di ruling - obbligatorio o facoltativo - l' opzione ha efficacia dal periodo d' imposta in cui è presentata la richiesta di ruling, che dal 2017 è fissata a un momento anteriore rispetto all' esercizio dell' opzione. Ad esempio, se l' impresa comunica l' opzione nel 2018 (in dichiarazione dei redditi) senza però aver presentato l' istanza di ruling obbligatorio entro il 31 dicembre 2017, l' opzione non avrà effetti per il 2017. Infine l' opzione in dichiarazione richiede l' indicazione del numero dei beni immateriali, la loro classificazione nelle tipologie agevolabili e, se già determinato, il reddito agevolabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA.